



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a
domanda e gestione mezzi pubblicitari
Pratica trattata da Antonella Spazi

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del ____/____/2017

Relazione Tecnica

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2017.

Nella necessità di rendere costantemente aggiornato il Regolamento TARI con le disposizioni legislative emanate in materia nonché, continuando come in passato, nell'intento di operare una sempre maggiore chiarezza e semplificazione delle disposizioni in esso contenute, si rende opportuno proporre un ulteriore adeguamento del testo regolamentare.

A seguito dell'entrata in vigore della IUC, di cui fa parte insieme a IMU e TASI anche la TARI, ed alla conseguente reinternalizzazione della gestione del tributo, già un primo aggiornamento del regolamento era avvenuto con deliberazione di C.C. n. 108 del 25.09.2014 in occasione dell'emanazione della Legge di conversione (L. n. 68/14) del D.L 16/2014 che disponeva un diverso regime per i rifiuti speciali assimilati.

Un secondo aggiornamento si era reso necessario con l'approvazione della Legge di Stabilità 2015 (Deliberazione di C.C. n. 42 del 21/05/2015) con cui erano state disposte interessanti modifiche in materia Tari, ed in particolare in merito all'istituto del ravvedimento operoso (art. 1 comma dal 637 al 640), le cui disposizioni avevano notevolmente ampliato la possibilità per il contribuente di pagare in ritardo, rispetto alle scadenze previste, con sanzioni ridotte.

Le modifiche che si propongono ora con la presente deliberazione, sebbene in linea di massima, non comportano grossi stravolgimenti, risultano altrettanto necessarie, oltreché per le motivazioni innanzi espresse anche al fine di rispondere alle mutate realtà presenti sul territorio.

Come per il passato, anche in questa occasione, l'intento è quello di trattare esclusivamente gli aspetti demandati alla potestà dispositiva comunale, limitando al minimo di riproporre testualmente le disposizioni già stabilite con legge statale.

Talune modifiche da attuare al testo regolamentare sono conseguenti ad esplicite richieste di chiarimenti interpretativi presentate dai contribuenti per nuove fattispecie tributarie.

E' il caso ad esempio dell'istanza presentata da alcuni imprenditori balneari e formalizzata al Comune mediante interpello del 24.01.2017, circa la soggettività passiva delle relative concessioni in presenza della costituzione tra gli stessi operatori di società, consorzi od altre forme di aggregazione.

Considerato che tali forme di raggruppamento formano un orientamento sempre più diffuso si è ritenuto, al fine di meglio chiarire la disciplina applicabile, di integrare l'art. 4 del Regolamento "*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*" con un nuovo comma 2, con cui si evidenzia e si ripropongono anche nel caso di accorpamento tra stabilimenti balneari i criteri applicativi della Tari già previsti per le singole concessioni balneari. In tal modo si è cercato da un lato di non modificare una situazione tributaria ampiamente consolidata e dall'altro di evitare ripercussioni negative sul gettito tributario. Va in particolare ricordato che la determinazione dei coefficienti di produzione rifiuto per ciascuna categoria fa riferimento e deriva da uno specifico monitoraggio effettuato dall'allora AMIA (ora Hera spa) nell'ambito dell'Osservatorio rifiuti, il cui scopo principale era appunto quello di "misurare" la produzione dei rifiuti di ciascuna categoria merceologica in rapporto alla superficie occupata. Pertanto il coefficiente attribuito agli stabilimenti balneari, che tiene conto peraltro della stagionalità dell'attività, riguarda le singole concessioni demaniali e verrebbe snaturato se riferito ad accorpamenti di concessioni.

Risponde invece ai principi di semplificazione e uniformità nella disciplina tributaria, la proposta di integrare l'art. 7 "*Determinazione della base imponibile*" con l'aggiunta di un ulteriore comma *1bis*, con il quale estendere alle pertinenze dell'abitazione le classificazioni catastali già utilizzate ai fini IMU.

In tal senso si dispone - con il nuovo comma *1bis* - che le pertinenze dell'unità abitativa principale possano essere al massimo 2, a condizione che siano situate in prossimità della medesima e destinate in modo durevole al servizio della stessa. Con il nuovo comma, si specifica che si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie). In tal modo l'abitazione con due pertinenze viene a considerata, ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti, un unico oggetto imponibile col vantaggio per il contribuente di pagare una sola quota variabile.

Nell'ottica di una maggiore completezza delle disposizioni regolamentari, si è provveduto ad integrare l'art. 29 "*Verifiche ed accertamenti*" con un nuovo comma 6. Dato atto che, conseguentemente alla reinternalizzazione della TARI, viene nuovamente gestita dal Comune l'attività accertativa e l'eventuale contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie, si è ritenuto di inserire nel Regolamento Tari un esplicito richiamo al disposto del D.Lgs. n. 546/92 art. 15 comma 2 *sexies* in materia di attribuzione e riparto delle spese di soccombenza introitate dall'Ente.

Ulteriore modifica che si propone, su richiesta del Ragioniere capo, è di anticipare di 30 giorni, al 15 maggio, la prevista scadenza TARI della 1° rata o rata unica (attualmente 16 giugno) e di 16 giorni la scadenza dell'ultima rata, al 30 novembre, (attualmente 16 dicembre) per improrogabili esigenze di liquidità di cassa. Ne consegue che è indispensabile prevedere nel Regolamento anche la possibilità di posticipare il termine di pagamento della prima o unica rata del 15 maggio - anche contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento - qualora il Piano Economico Finanziario, necessario per la determinazione delle tariffe annuali venga approvato da ATERSIR oltre il 15 marzo. A tal fine si è provveduto alla rettifica all'art. 24

“Riscossione” commi 3 e 4 come evidenziati nella Tabella di raffronto al Regolamento, di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente proposta di delibera.

Ciò considerato, preso atto della sopra citata proposta di anticipazione delle scadenze della Tari, i termini per la presentazione da parte del contribuente di comunicazioni ed istanze/denunce annuali attualmente con scadenza 28 febbraio vengono anch'essi anticipati al 31 gennaio (Cfr.: art. 5, art. 6, art. 10, art. 15, art. 16, art. 19).

Si coglie inoltre l'occasione per modificare l'art. 30 “*Sanzioni ed interessi*” comma 2, al fine di meglio specificare le modalità di applicazione della sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione, nonchè eliminare il successivo comma 5 che propone per la determinazione delle sanzioni i criteri previsti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 10.09.1998, non più vigenti.

Infine si è ritenuto opportuno, per analogia, provvedere ad inserire ed assimilare alla medesima categoria tariffaria prevista per le caserme (1f) anche i locali ad uso convento.

La modifica più impattante riguarda comunque l'art.18 che viene in pratica sostanzialmente riscritto per far fronte ad una forte esigenza manifestata dal Settore ambiente e che riguarda le politiche delle raccolte differenziate delle attività economiche.

In pratica le raccolte differenziate presso le innumerevoli attività economiche presenti sul territorio comunale traggono origine da progetti avviati dal Comune, in sinergia col gestore del servizio, oltre un ventennio fa. In questi anni dopo aver raggiunto ammirevoli risultati in termini di percentuali di raccolta differenziata, si è recentemente registrata una battuta di arresto.

All'epoca, in fase di sperimentazione e poi di avvio del progetto, erano stati previsti incentivi, nella forma di riduzioni tariffarie della tassa rifiuti, a chi si fosse adoperato in tal senso. Ora, considerato che da normativa europea, nazionale e regolamentare la raccolta differenziata non costituisce più un virtuosismo bensì un corretto e civile modo di vivere ed operare, non risulta aver più alcun senso il riconoscimento di un incentivo, che si vuol però mantenere nei confronti di chi, oltre ad effettuare la dovuta raccolta differenziata, si adopera a favore del decoro e dell'abbellimento dei luoghi cittadini. Pertanto il citato art. 18 così come modificato, prevede che in fase transitoria vengano mantenute le vigenti riduzioni tariffarie del 6% solo per il 2017, anno nel quale dovranno essere attivate le nuove attività volte principalmente al mantenimento e rafforzamento delle raccolte differenziate ma soprattutto, e questo è l'elemento di novità, a contribuire al decoro cittadino mediante accorgimenti quali ad esempio la predisposizione di schermature atte a nascondere dalla vista i contenitori dei rifiuti. Dal 2018 l'incentivo verrà mantenuto solo a coloro che avranno adottato tali accorgimenti.

L'intervento del Settore Ambiente risulta assai importante e strategico essendo deputato a definire modalità e tempistiche, e conseguentemente a verificare la corretta realizzazione delle attività richieste.

Il Responsabile
U.O. Tributo per il servizio rifiuti,
Tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari
(Dott.ssa Antonella Spazi)

Il Responsabile della Tassa
sui rifiuti TARES– TARI
(Dott. Luigi Botteghi)

